



Documento Asu per legge regionale a sostegno del Sistema dell'informazione in Umbria

L'Associazione stampa umbra, in considerazione del grave stato di crisi ed occupazionale che investe tutto il settore dell'informazione regionale e nazionale, intende dare il proprio contributo al legislatore regionale per la definizione di una legge regionale di sistema per l'informazione in Umbria.

A tal fine, il sindacato dei giornalisti umbri ritiene che la Regione dell'Umbria, in continuità con il suo impegno a favore dell'informazione locale come garanzia di pluralismo ed autonomia culturale, debba porsi come obiettivi il sostegno delle imprese editoriali, ampliarne il numero, allargare gli spazi di mercato, tutelare la condizione dei giornalisti. Il provvedimento legislativo dovrà puntare sulla qualità e l'innovazione del settore, al fine di valorizzare la professionalità dei giornalisti e di quanti operano nel mondo dell'informazione.

L'Asu ritiene che beneficiari delle misure e degli incentivi della nuova alla legge regionale dovranno essere le testate, regolarmente registrate, con sede legale e operativa in Umbria, della carta stampata, le emittenti televisive e radiofoniche, anche del web, le testate on line, gli uffici stampa pubblici e privati, le agenzie di stampa. Una quota dei finanziamenti dovrà essere riservata a progetti di realizzazione di nuove imprese e start up, con particolare riguardo a quelle composte sia da giovani giornalisti/e, che da giornalisti/e disoccupati.

Il sindacato dei giornalisti umbri ritiene fondamentale che la norma di legge preveda che per poter usufruire dei benefici previsti:

- le imprese e le pubbliche amministrazioni devono impiegare giornalisti professionisti o pubblicitari regolarmente iscritti all'Ordine professionale, con contratti nazionali di lavoro giornalistico (FNSI-AERANTI CORALLO), del pubblico impiego o retribuiti mediante equo compenso;
- dovranno inoltre essere garantiti a tutto il personale giornalistico i trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali previsti dai contratti nazionali di lavoro e tali trattamenti dovranno risultare effettivamente e regolarmente erogati.

Per usufruire dei benefici di legge:

1) le testate dovranno avere un numero di giornalisti assunti a tempo pieno (almeno cinque per i giornali; tre per le agenzie di stampa, per l'emittenza televisiva locale, le testate on line, la stampa periodica; due per le televisioni e radio diffuse via web, due per l'emittenza radiofonica); gli uffici stampa dovranno essere inseriti nelle piante organiche delle pubbliche amministrazioni e avere personale a tempo pieno o parziale con contratto di lavoro giornalistico o del pubblico impiego; gli uffici stampa privati dovranno avere personale addetto a funzioni giornalistiche con regolare contratto di lavoro. Inoltre le emittenti televisive e radiofoniche dovranno coprire almeno il 70% del

territorio regionale e non dedicare più del 60% dell'orario giornaliero a spazi di televendita.

2) le testate e uffici stampa pubblici non devono violare le norme esistenti, impiegando nelle redazioni, o in modo improprio personale giornalistico in stato di quiescenza.

Le provvidenze e gli incentivi di cui alla presente legge potranno avere le seguenti tipologie:

- concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per attività e spese di ammodernamento o realizzazione di impianti, processi e strumenti di innovazione e aggregazione tecnologica, acquisto di attrezzature, acquisto o affitti di immobili per sedi operative, spese di diffusione per le imprese editoriali della carta stampata;
- deduzioni e sgravi fiscali e tariffari;
- contributi per nuove assunzioni di personale giornalistico, tecnico e amministrativo a tempo indeterminato o per la stabilizzazione di personale precario;
- contributi a enti locali, pubbliche istituzioni e loro strumenti operativi, in forma singola o associate, per la costituzione di uffici stampa, per il superamento del precariato all'interno degli uffici stampa e per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato attraverso processi di stabilizzazione, avendo a riferimento il protocollo d'intesa sottoscritto nel 2012 da Asu Upi Anci e Odg dell'Umbria;
- garanzie per l'accesso al credito;
- l'attivazione di un fondo per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga nel caso in cui si verifichi che l'azienda non sia in grado di provvedere.

La Giunta regionale proporrà al Consiglio regionale un regolamento per la concessione delle provvidenze di cui sopra e ne curerà la pratica attuazione, procedendo alla loro erogazione. La Giunta è tenuta a riferire semestralmente alla Commissione consiliare competente e, annualmente, al Consiglio regionale.

Presso l'assessorato regionale competente verrà istituito un Tavolo permanente per il monitoraggio della legge e per la concertazione di politiche e interventi nel campo dell'informazione. Del tavolo, che si riunirà almeno con cadenza semestrale, fanno parte, tra gli altri, rappresentanti dell'Asu, delle associazioni degli editori e dei distributori, dell'Ordine dei giornalisti, dell'Associazione dei Comuni d'Italia e del Co.re.com.

- Il finanziamento della presente legge sarà previsto in apposito capitolo di bilancio